DECRETO SOSTEGNI

Art. 17 sostegni

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.». Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe gia' intervenuti.

Versione in vigore dal 23 marzo 2021, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Decreto Sostegni
Estremi	Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Titolo	II — Disposizioni in materia di lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-sostegni/art-17-disposizioni-in-materia-di-proroga-o-rinnovo-di-contratti-a-termine

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it